

	OGGETTO: COPROGETTAZIONE	
	UTILIZZO FONDI AI SENSI DELLA LEGGE 285/97 – CITTA’ DI MILANO.	
	CONVENZIONE TRA COMUNE DI MILANO – AREA ----- E -	
	----- PER L’ATTUAZIONE	
	DELL’INIZIATIVA DENOMINATA -----	
	FINANZIATA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE G.C. N° 731 DEL	
	28/06/2021.	
	CUP _____	
	In Milano, il giorno _____ presso gli Uffici del Comune di Milano	
	– Direzione -----	
	TRA	
	Comune di Milano (in seguito Comune) con domicilio fiscale in Piazza della	
	Scala n. 2, codice fiscale n. 01199250158, rappresentato dalla dott.ssa	
	_____ in qualità di Direttore _____	
	E	
	----- con sede legale in ----- – Codice	
	Fiscale/Partita Iva n. -----, rappresentata da -----	
	----- in qualità di Legale Rappresentante.	
	P R E M E S S O C H E	
	- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 731 del 28/06/2021 è stato	
	approvato l’avvio di un percorso per la definizione di un piano strategico di	
	politiche e programmi per promuovere il benessere delle bambine, dei	
	bambini, delle ragazze e dei ragazzi a Milano nell’ambito del piano di	
	Sviluppo del Welfare 2021 – 2023 e gli indirizzi per l'utilizzo dei fondi statali	
	ai sensi della Legge 285 del 28 agosto 1997. La stessa ha approvato anche	
	1	

le risorse finanziarie per l'attuazione delle iniziative da realizzarsi tra cui il
progetto -----

-----, la cui finalità vede quale azione prioritaria -----

- Con Determinazione Dirigenziale n. ----- del ----- è stato
approvato l'Avviso di Istruttoria Pubblica e la relativa modulistica, finalizzato
all'individuazione di soggetti disponibili alla realizzazione delle azioni previste
nel progetto Istituzionale della Direzione ----- denominato ---
-----;

- con Determinazione Dirigenziale n. ----- del ----- sono stati approvati i
lavori svolti dalla Commissione Tecnica mediante appositi verbali e
individuato il soggetto aggiudicatario del finanziamento mediante apposita
graduatoria di merito;

- con Determinazione Dirigenziale n. ----- del ----- sono state approvate
le relative quote di finanziamento ricadenti su Fondi 285/97 nonché le
eventuali quote di co-finanziamento, con cui il Partner istituzionale e l'Ente
individuato partecipano alla spesa complessiva del progetto e di
conseguenza l'avvio delle attività, a decorrere dalla data del -----e
fino al -----;

- con Determinazione Dirigenziale n. ----- del ----- è stato approvato lo
Schema riassuntivo (progetto definitivo) nel rispetto della tempistica
dichiarata;

- il finanziamento dell'iniziativa il cui costo complessivo ammonta a €. -----
----- è posto a carico dei fondi di cui alla Legge 285/97 per €. -----

- quale quota di cofinanziamento del Partner istituzionale €. -----=,

quale quota di cofinanziamento dell'Organizzazione €. -----.

RITENUTA LA PREMESSA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

DELLA PRESENTE CONVENZIONE TRA COMUNE DI MILANO – AREA ---

----- E -----, COME SOPRA

RAPPRESENTATI

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione delle attività nell'ambito dell'iniziativa Istituzionale della Direzione ----- denominata -----; ed indicato in premessa.

Art. 2 – DURATA

La presente convenzione ha validità a far tempo dal ----- fino al -----
----- . Con specifico provvedimento, qualora si rendesse necessario, il progetto potranno essere prorogati fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi..

Art. 3 – FINALITA' E AZIONI

A. -----

B. -----

C. -----

D. -----

E. -----

Art.4 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Comune si impegna ad effettuare, con cadenza trimestrale, tutti i controlli e le verifiche necessarie al fine della corretta realizzazione del progetto,

attraverso il monitoraggio tecnico e contabile.

L'organizzazione si obbliga specificatamente a:

1. attuare il progetto secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico. Ogni eventuale modifica al progetto approvato dovrà essere autorizzata dal Comune di Milano;
2. prestare i propri servizi secondo le modalità e nel rispetto di quanto indicato nella presente convenzione;
3. rapportarsi al Servizio di cui al successivo art. 5 per i necessari e opportuni raccordi;
4. avvalersi di personale avente i titoli previsti per l'esercizio della specifica professione;
5. retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali e assicurativi;
6. individuare il responsabile del progetto definendone compiti e funzioni come previsto dal successivo art. 5;
7. consegnare al Comune – Area -----, Via -----
----- n. - - Milano, le schede di monitoraggio e rendicontazione entro e non oltre 30 giorni successivi alla scadenza di cui all' art. 6;
8. rispettare gli obblighi di cui alla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro;
9. tenere aggiornato l'elenco del personale con le relative mansioni e responsabilità;
10. tenere il registro delle presenze del personale dipendente, nonché dei soggetti destinatari dell'iniziativa;

11. precisare l'orario di espletamento in cui le prestazioni sono avvenute e tenere un registro tramite opportuni Time-Sheet;

12. consentire lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo come previsto dal successivo art. 6;

13. attenersi per quanto riguarda il trattamento dei dati a quanto previsto dal successivo art. 22.

TUTTE LE PARTI DEVONO AGIRE NEL RISPETTO DI QUANTO RIPORTATO ALL'ART.3 DELLA PRESENTE CONVENZIONE.

Art. 5– REFERENTI DEL PROGETTO

Il referente comunale per la realizzazione complessiva del progetto è il dott.--

----- Direttore -----. Il referente di -----

-----, è il legale rappresentante -----.

Art. 6 – MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, CONTROLLO E DIVULGAZIONE

Il progetto è sottoposto ad una costante azione di monitoraggio e alla valutazione dei risultati attesi attraverso specifici indicatori di processo e di risultato, in particolare l'Organizzazione provvederà:

- a consegnare, con cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) al Comune – Area -----, le schede di monitoraggio tecnico e rendicontazione contabile;

- ad incontrare, con cadenza trimestrale, anche in modalità da remoto, il Referente Istituzionale di cui al precedente art. 5, per una verifica periodica;

- ad effettuare la valutazione finale del progetto attraverso una relazione di chiusura che evidenzii il raggiungimento dei risultati da consegnare al Comune – Area -----.

	L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, tramite proprio personale o Ente appositamente incaricato, tutti i controlli e le verifiche ritenute necessarie al fine di una corretta realizzazione del progetto.	
	L'Organizzazione si impegna a mettere a disposizione il materiale inerente al progetto per una divulgazione congiunta.	
	Ogni forma di pubblicizzazione relativa al progetto dovrà esporre il logo del Comune ed espressamente concordata con l'Amministrazione.	
	Art.7- INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE	
	L'Organizzazione si impegna ad ottemperare a quanto previsto dall' art. 4 nonché al rispetto dei tempi indicati per gli obblighi di cui all' art. 6 della presente convenzione.	
	In caso di mancato rispetto dei termini di rendicontazione contabile e tecnica di cui all'articolo 6, la Civica Amministrazione si riserva di ridurre il riconoscimento delle spese, in misura tra il 10% e il 30% della quota rendicontata in ritardo come previsto dal successivo art.12.	
	Art. 8 - ASSICURAZIONE	
	L'Organizzazione si obbliga, ove già non sussista una polizza, a stipulare specifica assicurazione R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) con esclusivo riferimento al servizio in questione, con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata del progetto a copertura dei seguenti rischi:	
	- infortuni subiti dai soggetti partecipanti alle iniziative nei luoghi di realizzazione del progetto;	
	- danni arrecati dai soggetti partecipanti all'iniziativa, a terzi, durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione;	

- danni arrecati ai beni e arredi di proprietà dell'Ente gestore.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, le Organizzazioni potranno dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri

Art. 9 – CONTRIBUTI

Il contributo, fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 2 c. 3 lett. a) del DPR 633/72, sarà liquidato a _____ a seguito di rendicontazione e successiva emissione di nota di debito elettronica secondo le seguenti modalità:

- Acconto pari al ____ % del contributo ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione a fronte di presentazione di nota di debito elettronica;

- Quote successive: l'erogazione del contributo avverrà ad attività concluse – trimestre per trimestre (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno) previa presentazione, a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, di:

- rendicontazione di monitoraggio tecnico

- rendicontazione contabile analitica

- pezze giustificative delle spese.

Tutti i documenti contabili (fatture, note di pagamento ecc.) devono essere intestati al soggetto beneficiario e devono essere attinenti alle voci contemplate nel Piano Economico Finanziario.

I documenti contabili devono recare il timbro del soggetto beneficiario con

	indicazione della eventuale quota parte imputata al progetto e devono essere	
	quietanzati. Essi dovranno necessariamente avere corrispondenza	
	temporale con l'attività finanziata e dovranno altresì riportare chiaramente la	
	descrizione della spesa e la sua destinazione.	
	La trasmissione del documento contabile (nota di debito) potrà avvenire	
	successivamente alla presentazione della rendicontazione di monitoraggio	
	tecnico e rendicontazione contabile relativa al trimestre di riferimento di cui	
	all'art. 6, ai fini della rendicontazione da effettuare al Ministero competente.	
	L'erogazione di contributi successivi all'acconto potrà essere riconosciuta	
	solo al superamento di un valore totale superiore all'importo dell'acconto	
	ricevuto. È fatta salva, comunque, la possibilità per il Comune di richiedere	
	all'Organizzazione ogni ulteriore informazione tecnica e contabile utile alla	
	comprensione delle prestazioni effettivamente rese.	
	L'organizzazione si obbliga ad esibire la documentazione richiesta.	
	Il pagamento dell'ultima nota di debito avverrà previa ultimazione delle	
	attività di rendicontazione e di verifica finale sul progetto.	
	Le note di debito dovranno essere intestate e consegnate a: Comune di	
	Milano – Area -----, Via -----n. -----	
	Milano. CODICE IPA (-----) - CODICE AREA (-----).	
	Ciascuna nota di debito, oltre a quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R.	
	633/72, dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:	
	• oggetto della convenzione;	
	• numero CUP;	
	• data della convenzione stipulata;	
	• fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 2 c. 3 lett. a) del DPR	

	633/72,	
	• importo complessivo;	
	• periodo di competenza;	
	• tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicato un solo istituto	
	di credito e il Codice Iban) nel rispetto degli obblighi in materia di	
	tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;	
	• ogni altra indicazione utile.	
	Nel caso di ATS/ATI il contributo verrà liquidato alla Organizzazione capofila.	
	Il pagamento di ogni singolo documento contabile verrà effettuato previa	
	verifica della regolarità delle prestazioni svolte, entro il termine di 30 (trenta)	
	giorni ovvero entro il termine massimo di ulteriori 30 giorni qualora il tempo	
	necessario per l'espletamento di tali verifiche non consenta il pagamento	
	entro il predetto termine di 30 giorni.	
	In caso di esposizione della spesa irregolare il termine di pagamento verrà	
	sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione.	
	In caso di ritardato pagamento il tasso di interesse è determinato secondo	
	quanto previsto dal D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, come modificato dal D. Lgs.	
	9.11.2012 n. 192.	
	Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le	
	eventuali penalità applicate di cui al successivo Art. 12.	
	Art. 10 – RESPONSABILITA'	
	L'Organizzazione è responsabile nei confronti dell'Amministrazione	
	dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente	
	convenzione.	
	È altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni	
	9	

di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del progetto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

È fatto obbligo all'Organizzazione di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 11 - INADEMPIENZE

In caso di negligenze o inadempienze riguardanti i contenuti della presente convenzione il Comune, oltre ad applicare le penali previste dal successivo art. 12 si riserva la facoltà di adottare gli interventi più appropriati al fine di rimuovere/superare le problematiche emerse.

Art. 12 – PENALI

L'Amministrazione Comunale a fronte di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi derivanti dalla presente convenzione applicherà penali di un importo variabile dal 10 al 30% di quanto dovuto per il periodo a cui si riferisce l'inadempienza riscontrata, trattenendo tali somme sui compensi dovuti.

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo della convenzione. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il prestatore di servizio/fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali. È fatto

salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La presente convenzione verrà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui dovessero pervenire dagli organi competenti comunicazioni con esito negativo così come previsto dall'art.92 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011.

Art. 14 – RISOLUZIONE

È fatto salvo il diritto di recesso anticipato del Comune qualora la co-progettazione risultasse, a giudizio motivato dal Comune stesso, eseguita in maniera non soddisfacente.

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, il Comune ha facoltà di risolvere la convenzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e salvo ogni rivalsa per danni e nei seguenti casi:

- a) qualora l'Organizzazione interrompa le attività senza giustificato motivo;
- b) violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero grave inosservanza delle disposizioni in materia di assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e similari;
- c) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative alla medesima siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane S.p.A., così come previsto dall'art.3, comma 8, Legge 136/2010;
- d) la presente convenzione, inoltre, verrà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati con gli Organi competenti ex art 38, risultino dichiarazioni mendaci.

La risoluzione della convenzione è notificata all'Organizzazione a mezzo pec.

Alla scadenza naturale, l'Amministrazione comunale potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente, e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo, rinnovare attraverso proroga la coprogettazione con specifico provvedimento alle condizioni di legge. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito della convenzione. Nel caso in cui, al termine della convenzione, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione di coprogettazione, potrà prorogare la progettualità con specifico provvedimento alle condizioni di legge. A tale fine l'affidatario è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dalla convenzione scaduta, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di affidamento.

Art. 15 – FALLIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI

Il fallimento dell'Organizzazione comporta, ai sensi dell'art. 81 comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis della presente convenzione. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare è facoltà dell'Amministrazione proseguire il progetto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dalla convenzione. Qualora l'Organizzazione sia una ATS/ATI, in caso di fallimento dell'Organizzazione capofila o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione e inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire la convenzione con altra Organizzazione del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dalla convenzione.

In caso di fallimento di un'Organizzazione mandante o, se trattasi di impresa

individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre organizzazioni mandanti.

Art. 16 – DIVIETO DI CESSIONE

È vietata la cessione della convenzione sia totale che parziale. È ammessa la cessione dei crediti.

Art. 17 – MODIFICA ASSETTI

L'Organizzazione contraente è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni modificazione intervenuta nella propria struttura e negli organismi tecnici amministrativi.

Art. 18 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

L'Organizzazione si impegna all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti vigenti o emanati anche in corso della presente Convenzione da Autorità competenti e a sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle stesse. Il contraente in particolare si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

Art. 19 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, al Capitolato Generale per gli appalti di opere e per le somministrazioni da eseguirsi per conto del Comune di Milano.

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Organizzazione.

La presente convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative alla presente convenzione o comunque alla stessa anche indirettamente connesse sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Organizzazione dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) a carico del personale responsabile del trattamento, delle persone autorizzate al trattamento e degli eventuali Sub-Responsabili, e si obbliga a rispettarli.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Le parti dichiarano Letto, approvato, sottoscritto.

Il Comune di Milano Area -----

Il Direttore di Area

dott. -----

L'Organizzazione

Il legale rappresentante
